

n. 208, mediante risorse proprie, secondo modalità definite con una o più convenzioni tra il Dipartimento, il Ministero dell'economia e delle finanze e il predetto istituto.

2. Gli interventi del fondo possono essere assistiti da garanzie rilasciate dall'Istituto nazionale di promozione, anche a valere su risorse europee, da disciplinare con uno o più contratti di garanzia. Resta inteso che l'Istituto nazionale di promozione non è responsabile della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai beneficiari, nonché della verifica del merito di credito rispetto ai soggetti richiedenti svolta dai soggetti finanziatori, sulle quali il citato istituto fa pieno affidamento.

Art. 11.

Divieto di cartolarizzazione

1. I finanziamenti garantiti dal fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il presente decreto abroga il precedente decreto interministeriale adottato il 19 novembre 2010, recante «Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui

all'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria"».

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Vengono comunque fatte salve le garanzie già ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtù del decreto abrogato ai sensi dell'art. 12. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare del 23 giugno 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

*Il Ministro per lo sport
e i giovani*
ABODI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3311*

26A00314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2025 - Modifica alla disciplina degli interventi di «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI».

Allo scopo di favorire la realizzazione dei programmi di investimento previsti dal decreto ministeriale 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2024, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell'Investimento 16 «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», Missione 7 «REPowerEU»

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 3 dicembre 2025, è eliminato l'obbligo della diagnosi energetica *ex ante* quale requisito per l'accesso alle agevolazioni.

Con il medesimo decreto è precisato che le spese già sostenute o da sostenere per l'esecuzione della predetta diagnosi energetica continuano a costituire spesa ammissibile alle agevolazioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è stato pubblicato in data 16 gennaio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A00246

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-019) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

